

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Lavoro – indennità sostitutiva ferie – onere probatorio

Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.

Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza del 6.9.2017

...omissis...

La causa è stata istruita con l'assunzione di due testi di parte ricorrente e con l'interrogatorio formale della parte resistente, e viene oggi decisa con motivazione contestale, essendo falliti i tentativi di conciliazione.

Il ricorso è fondato e va accolto, con esclusione della voce per ferie non godute, in ordine alla quale nulla è stato allegato in ricorso, né comunque provato in giudizio.

La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nell'affermare che "Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass.8521/2015, 26985/2009, Cass.22751/2004).

Per il resto, il rapporto di lavoro è provato dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla resistente, la quale ha riconosciuto che il ricorrente ha lavorato per lei come badante del padre per diverso tempo, pur non ricordando la precisa durata, e che con il D.S. avevano concordato uno stipendio mensile di Euro 650. Poco rilevante la differenza di orario di lavoro rispetto a quanto allegato in ricorso, a fronte del riconoscimento della misura dello stipendio e delle voci in discussione (tredicesima e t.f.r.), che si calcolano su quanto corrisposto. La durata del rapporto, di circa due anni, è stata peraltro confermata dai testi indotti dal ricorrente.

La resistente va quindi condannata al pagamento della somma di Euro 2.598, di cui Euro 1.300 per tredicesima relativa all'intero rapporto (una mensilità per ogni anno) ed Euro 1.298 per t.f.r., pure calcolato, secondo i criteri legali, in base alla retribuzione versata di Euro 650 al mese. I conteggi prodotti dalla ricorrente non sono stati peraltro contestati. Alla ricorrente spetta inoltre il rimborso della somma di Euro 50, sostenuta per la redazione dei conteggi (come da ricevuta prodotta sub doc.2, datata 19.4.2014). La richiesta di pronuncia con dilazione del pagamento non può essere accolta, in quanto del tutto irrituale, non prevista da alcuna norma.

Le spese, visto l'accoglimento parziale del ricorso e la condotta della parte resistente, si compensano per la metà. La restante metà, liquidata come da dispositivo, dovrà essere pagata dalla resistente all'Erario ex art. 133 TU 115/2001, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione viene effettuata in applicazione dell'art. 82 del T.U osservando la tariffa professionale (ex D.M. n. 55 del 2014) in modo che non siano superati i valori medi, con riduzione alla metà ex art. 130 del TU predetto.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 5.4.2012 al 31.3.2014 e condanna la resistente al pagamento al ricorrente della somma di Euro 2.598, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché della somma di Euro 50, oltre interessi legali dal 19.4.2014

- compensa le spese processuali per la metà e condanna la resistente al pagamento in favore dello Stato della restante metà, liquidata in Euro 625,25, oltre 15% per spese generali, iva e cap

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Così deciso in Firenze, il 6 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2017.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola